

Art. 87. Le deliberazioni della Rappresentanza comunale, le quali negli affari indicati all'art. 86 sorpassano la misura stabilita ai punti 1 e 2, come pure il riparto degli annui avanzi fra i membri comunali abbisognano dell'approvazione della Dieta, ed in casi urgenti della Giunta provinciale.

Art. 88. La Rappresentanza distrettuale, ed in casi urgenti la Giunta distrettuale, decide sopra ricorsi contro deliberazioni della Rappresentanza comunale in tutti gli affari economici del Comune.

Qui si annoverano in specie:

- 1) ricorsi contro disposizioni in punto all'amministrazione ed al modo di utilizzazione del patrimonio comunale, eccetto però il caso, che il gravame avesse per oggetto la lesione di rapporti di diritto privato, od una gestione contraria alle disposizioni di fondazione;
- 2) ricorsi contro deliberazioni in punto a spese comunali, ed al coprimento delle medesime mediante sovraimposte, mutui e prestazioni d'opera fino all'importo, che può venire deliberato dalla Rappresentanza comunale senza essere legata ad un'approvazione;
- 3) tutti i ricorsi contro deliberazioni della Rappresentanza comunale in punto al provvedimento pei poveri, ed agl'istituti di beneficenza.

Tutti gli altri ricorsi contro deliberazioni della Rappresentanza comunale negli affari, che non ispettano alla sfera delle attribuzioni delegate, sono riservati alla decisione della Giunta provinciale.

Ogni ricorso deve presentarsi al capocomune per l'ulteriore suo inoltro alla Giunta distrettuale entro il termine perentorio di quattordici giorni decorribili da quello, in cui la deliberazione venne notificata od intimata. La Giunta distrettuale deve inoltrare alla Giunta provinciale tutti i ricorsi riservati alla decisione di quest'ultima, accompagnandoli colle eventuali proprie osservazioni. Le evasioni vengono intimate alle parti interessate coll'eguale tramite.

(*Omissis*)

9.3. Legge 7 giugno 1883, n. 94

Norme per la divisione di terreni comuni e la regolazione di diritti comuni di godimento e di amministrazione

Art. 1. Le autorità competenti giusta la Legge 7 giugno 1883 (BLL, n. 92) in affari di commassazione sono anche competenti nella procedura per la divisione di ter-

reni e per la regolazione dei diritti comuni di godimento e di amministrazione di terreni, che rimangono indivisi, riguardo a quali, o:

- a) esistono diritti di possesso e di godimento comuni fra le preesistenti autorità ed i Comuni o preesistenti sudditi, oppure fra due o più Comuni, ossia:
- b) i quali vengano goduti in comune od alternativamente da tutti o da determinati membri di un Comune, di una o più frazioni del Comune, da vicinati o simili comunità agrarie (classi di contadini, dotati, singolaristi e simili), in forza della loro comunione personale o congiunta al possesso oppure dagli aventi diritto comune a terreni alternanti o variabili esistenti in alcuni paesi.

A queste Autorità compete anche in tale loro qualità la pertrattazione e la decisione di contestazioni, che nascono fra consorti dei preaccennati terreni (art. 2, lett. c) di questa legge) sul possesso o sulla proprietà di singole parti di questi terreni, poi la pertrattazione e la decisione su eventuali prestazioni mutue pel godimento di simili terreni o di singole parti dei medesimi, e queste Autorità dovranno sempre già al principio della loro attività esaminare, se esistano le circostanze giustificanti la loro competenza.

Dalla legislazione provinciale verrà determinata l'epoca del principio della competenza di queste autorità e da quella epoca in poi è esclusa la competenza di tutte quelle autorità, alla cui sfera di attribuzione legale apparterebbero altrimenti questi affari. Se però in quell'epoca simili affari fossero già pendenti presso il giudice ordinario, la competenza di esso in tal modo giustificata, non verrà alterata per la competenza della autorità di divisione e di regolazione. In tal caso però si dovranno applicare per questi affari le norme vigenti per la procedura sommaria, a meno che con ciò non venisse pregiudicato un diritto formale già acquisito da una o l'altra parte litigante.

Art. 2. La divisione dei terreni determinati nell'art. 1 e la regolazione dei diritti comuni di godimento e di amministrazione per terreni rimanenti indivisi seguirà a seconda della presente Legge e delle ordinanze in proposito da emanarsi dalla legislazione provinciale.

In ciò è riservato alla legislazione provinciale di determinare specialmente:

- a) quando simili terreni abbiano a rimanere indivisi, quando cioè abbiano a venir assoggettati alla procedura di regolazione i relativi diritti di godimento e di amministrazione;
- b) se e secondo quali massime simili terreni, tosto che soggiacciono come terreni agricoli anche alla commassazione, possano venir divisi unitamente ad una commassazione;
- c) se e quando sia d'aprirsi d'ufficio la procedura di divisione o di regolazione, quando invece appena dietro domanda dei consorti, del pari se e quando persone, le quali non sono consorti, ma che però per qualsiasi titolo pretendano un diritto di godimento comune od alternante su questi terreni possono venir diffidati, sotto cominatoria di perdere il loro diritto, mediante un editto contenente un termine di novanta giorni a far valere questo diritto presso il giudice ordinario secondo le norme vigenti per la procedura sommaria;

- d) come sia da procedersi nella fissazione del piano di divisione o di regolazione, quando questo piano abbisogni di una dilucidazione da parte dei singoli consorti, ed in qual modo abbia a seguire questa deliberazione;
- e) in quanto in un piano di regolazione l'amministrazione ed il regolamento regolari possano venir affidate ad un amministratore da eleggersi dai consorti o da nominarsi dalla autorità, in quanto in caso di modificazioni importanti, proposte per la manutenzione o per miglior godimento di simile terreno, i consorti in minoranza debbano conformarsi alla decisione di un giudizio arbitrale o di una autorità amministrativa;
- f) secondo quali massime debbano in congiunzione con una divisione o regolazione eseguirsi e mantenersi in istato durevole le opere comuni, che sono necessarie per la migliore utilizzazione di un terreno di conguaglio o per l'esercizio stabile dei diritti regolati, nel che però dovrà rimanere inalterata la legale sfera di attribuzioni di quelle autorità, le quali sono competenti per ferrovie e strade pubbliche, ed in quelli affari, che sono regolati da norme edili;
- g) se la procedura abbia ad estendersi soltanto a terreni, oppure anche ad altre sostanze immobili od anche mobili delle comunità agrarie indicate all'art. 1;
- h) quale ingerenza abbiano a prendere sull'andamento della pertrattazione le Giunte distrettuali e provinciali;
- i) finalmente la legislazione provinciale dovrà nel caso, che la Legge dell'Impero 7 giugno 1883 (BLI, n. 92) accennata nel precedente art. 1 per mancanza di una legge provinciale sulla commassazione nella rispettiva Provincia non fosse entrata in vigore (art. 45 della relativa Legge dell'Impero), emanare le prescrizioni ulteriori specialmente necessarie per gli scopi della presente Legge in consonanza colle norme di massima della precitata Legge dell'Impero del 7 giugno 1883 (BLI, n. 92).

Art. 3. Dietro domanda di un consorte si potrà congiungere con adesione dell'autorità (art. 1) alla divisione anche un terreno di proprietà esclusiva del medesimo, se ciò apparisse utile per la comunità.

Per l'uguale motivo si potranno in una divisione o regolazione compensare con danaro differenze irrilevanti fra le quote di singoli consorti ed i conguagli per ciò devoluti.

In quanto con ciò non appariscano compromessi i diritti di terze persone simili conguagli in danaro potranno estradarsi ai consorti a ciò rimessi già nel corso della pertrattazione.

Art. 4. Terze persone, che hanno un diritto iscritto nei libri fondiari sul terreno stesso assoggettato alla divisione od alla regolazione, oppure sovra un diritto di godimento di altra persona aggravante questo terreno, o sovra quel terreno, col cui possesso è congiunto questo diritto di godimento, possono bensì a tutela di questo diritto partecipare alla procedura di divisione o di regolazione, non possono però impedire con protesta la divisione o la regolazione. Per le iscrizioni ipo-

tecarie, che hanno luogo in base ad una divisione o regolazione, non si assumeranno queste persone.

Art. 5. I diritti di terze persone, che sono iscritti sul terreno assoggettato alla divisione, si trasferiranno sulle parti formate da questo terreno. Da ciò sono eccettuate servitù prediali (art. 474 cc), le quali divengono superflue al fondo dominante in seguito ad una divisione od alle opere di irrigazione, di prosciugamento o di strade congiunte ad una divisione e cessano senza diritto ad indennizzo.

I diritti di terze persone, che sono iscritte nei libri fondiari solo sul diritto di godimento del terreno assoggettato alla divisione, saranno trasferiti su quei conguagli, che subentrano in luogo del diritto abolito di godimento anche riguardo a quei diritti, che sono iscritti nei libri fondiari sul terreno col cui possesso è unito questo diritto di godimento.

Art. 6. I crediti determinati in cifra, i quali sono con iscrizione ipotecaria sopra un fondo assoggettato alla divisione, rimangono, se una parte di questo terreno nella divisione viene assegnata al Comune, alla frazione comunale, al vicinato o ad una comunità agraria, assicurate esclusivamente su questa parte, sempreché simili crediti siano completamente coperti entro i due primi terzi del valore di questa parte da determinarsi secondo il reddito netto centuplo catastale di questa parte.

Se ciò non fosse del caso, si dovrà rifondere tosto al creditore il resto non coperto del credito, e se nessuna parte del terreno assoggettato alla divisione fu assegnata al Comune, alla frazione comunale, al vicinato o ad una comunità agraria, si dovrà rifondere l'intero credito da tutti i consorti in proporzione ai loro diritti parziali presi a base della divisione. Il creditore però non potrà in tal caso rifiutare l'accettazione del pagamento nemmeno pel motivo, che il suo credito non sia peranco scaduto.

Se il credito assicurato con ipoteca sopra un terreno assoggettato alla divisione non suona sopra un importo determinato in cifre, l'autorità dovrà tentare un accordo fra gl'interessati per fissare simile importo, ed a seconda che ciò riesca o meno, o applicare le disposizioni di questo paragrafo oppure rimettere il credito come aggravio simultaneo sopra tutti i conguagli assegnati dal terreno diviso.

Le premesse disposizioni sono applicabili a crediti assicurati mediante iscrizione ipotecaria a favore d'istituti, i quali giusta i loro statuti sono facultizzati a dare mutui solo verso una sicurezza maggiore, in quanto con ciò non venga toccata la sicurezza maggiore prescritta dagli statuti dei medesimi.

Art. 7. Le dichiarazioni emesse e le dichiarazioni conchiuse nel corso della procedura di divisione o di regolazione non abbisognano dell'adesione di terze persone, né soggiacciono all'approvazione di autorità amministrative o curatorie, ferma però l'approvazione eventualmente riservata alle Giunte distrettuali o provinciali dalla legge provinciale (art. 2).

In vece dell'approvazione dell'autorità curatoria occorre però l'approvazione della Commissione provinciale o ministeriale.

Art. 8. Il piano di divisione o di regolazione abbisogna della conferma dell'autorità. Contro il piano di divisione di regolazione approvato non potrà chiedersi una restituzione nello stesso pristino.

Art. 9. Se il valore di un conguaglio preso a base di un piano di divisione venisse diminuito prima della consegna in seguito ad un fatto anche accidentale, il consorte rimesso a questo conguaglio potrà entro sessanta giorni dopo effettuata la relativa parte del piano chiedere dagli altri consorti un compenso del valore, il quale se si tratta di terreni, si presterà in terreni, in tutti gli altri casi poi in danaro.

Se un consorte venisse danneggiato per inosservanza delle disposizioni emesse dall'autorità pel trapasso nei rapporti di possesso o di godimento derivati dalla divisione, od anche in altro modo, esso potrà entro sessanta giorni dopo effettuata la relativa parte del piano chiedere da quei consorti, i quali cagionarono tale danno, un indennizzo in danaro.

Se in una divisione o regolazione incorse uno sbaglio di misurazione o di calcolo, il consorte da ciò danneggiato potrà chiedere entro un anno dopo effettuata la relativa parte del piano, dai consorti, i quali avvantaggiarono in seguito allo sbaglio, un indennizzo, il quale, se lo sbaglio si riferiva a terreno, dovrà prestarsi in terreno, in tutti gli altri casi poi in danaro.

Art. 10. Se le condizioni del possesso fondiario, che servirono di base ad un piano di divisione, si cangiarono nel periodo di tempo fra la approvazione e l'effettuazione del piano per forza maggiore (cambiamenti nel corso di acque, guasti durevoli per inondazioni, dirupamenti e simili) in modo sì rilevante, che col conguaglio di valore previsto nell'art. 9 non vi si possa rimediare, la commissione provinciale potrà dietro domanda di una parte direttamente interessata sospendere in parte od in tutto il piano di divisione, ed in quanto le circostanze rendano ancora possibile e desiderabile una divisione, ordinare nuovi lavori preliminari, e la compilazione di un nuovo piano di divisione.

Contro tale disposizione è libero ad ogni consorte il ricorso alla Commissione ministeriale entro 14 giorni decorribili dal giorno dell'intimazione della relativa ordinanza.

Art. 11. I diritti, che sono assicurati sovra un terreno assoggettato alla divisione a favore di terze persone, vengono trasferiti con esenzione di tasse sovra un terreno di conguaglio, sempreché col trasferimento non debba iscriversi né un cambiamento nella persona dell'avente diritto, né un cambiamento nell'estensione del diritto.

I trapassi di proprietà od acquisti di diritti in base al piano di divisione o di regolazione sono esenti da tasse durante il periodo di quindici anni dopo entrata in vigore la presente Legge.

Art. 12. Le decisioni legalmente valide pronunciate e le convenzioni approvate